

## REGOLAMENTO (\*)

### Articolo 1 – Definizioni

I seguenti termini, utilizzati con l'iniziale maiuscola, avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi qui di seguito.

- “AIE Musica e Audiovisivo”** indica la persona fisica che ha fornito prestazioni artistiche per la realizzazione di un Fonogramma o di un opera Audiovisiva, ivi inclusi quindi :
- a) gli artisti interpreti e gli artisti esecutori indicati all’art. 82 L.D.A. quanto gli orchestrali, i vocalisti, i cantanti, i direttori d’orchestra, i produttori artistici ed ogni altra persona fisica che abbia effettuato prestazioni artistiche, sebbene non previsto nell’anzidetto art. 82 L.D.A., con esclusione delle persone fisiche che, pur avendo collaborato alla realizzazione di un Fonogramma, hanno svolto prestazioni diverse da quelle artistiche (quali, in via esemplificativa, gli ingegneri del suono, i produttori esecutivi, i tecnici di studio)
- b) gli artisti interpreti delle opere audiovisive, gli attori e gli attori doppiatori, anche se esclusi dalla previsione dell’art. 82 L.D.A.
- “Anno di Competenza”** indica l’anno solare nel corso del quale è avvenuta l’Utilizzazione Musicale o Audiovisiva che ha generato un Provento, indipendentemente dal momento in cui tale Provento è stato effettivamente incassato da “Diritti Artisti IPAA.”
- “Diritti Artisti IPAA”** indica la società Diritti Artisti IPAA srl
- “Contratti”** indica i contratti che “Diritti Artisti IPAA” stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali “Diritti Artisti IPAA” incasserà i Proventi.
- “Comitato Culturale”** Indica il comitato di cui all’art. 10 del Regolamento per l’utilizzo di detti fondi
- “Comitati di Ripartizione”** Indica i comitati di cui all’art. 2.8 del Regolamento
- “Copia Privata”** indica la fattispecie prevista dall’art. 71 septies e art. 71 octies L.D.A.
- “Corrispettivo”** indica il corrispettivo dovuto a “Diritti Artisti IPAA” così come pattuito nel Mandato.
- “Diritti Gestiti”** indica i diritti di cui all’articolo 2.1 dello Statuto.
- “Fonogramma”** Indica la prima fissazione originale di una composizione o di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci provenienti da una interpretazione o esecuzione di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
- “Audiovisivo”** Indica la prima fissazione originale di un’ opera filmica e/o opera audiovisiva nei vari generi.
- “L.D.A.”** Indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.
- “Mandante-Artista”** Indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a “Diritti Artisti IPAA” o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a “Diritti Artisti IPAA” un Mandato.
- Non possono assumere la qualifica di Mandante i soggetti che sono succeduti all’AIE nei Diritti Gestiti per atto tra vivi, salvo che si tratti di società controllata dall’AIE ai sensi dell’art. 2359 c.c.
- “Mandato”** indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a “Diritti Artisti IPAA” per la gestione dei Diritti Gestiti.
- “Materiali Audio e Video”** indica indistintamente i Supporti Fonografici e/o i Videoclip e/o i Video Musicali e/o i Playback.
- “Materiali Audiovisivi”** Indica indistintamente i film lungometraggio, cortometraggio a soggetto, film per la TV, serie e miniserie televisive, serie televisive a puntate, telenovelas, soap opera, film inchiesta con elementi di drammatizzazione (e similari), etc..

<b>“Playback”</b>	indica un supporto incorporante un Fonogramma (ovvero parti di esso) fuori commercio ed appositamente realizzato al fine di essere utilizzato per la migliore esibizione di un AIE, in sostituzione, in tutto o in parte, dell’interpretazione dell’AIE stesso e/o dell’accompagnamento musicale.
<b>“Produttore di Fonogrammi”</b>	indica le persone fisiche o giuridiche di cui all’art. 78 L.D.A. nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.
<b>“Autoproduttori”</b>	Indica le persone fisiche o giuridiche di cui all’art.78 e 78 ter L.D.A. che governano la filiera delle loro opere senza l’intervento di produttori terzi, né sono a loro volta produttori di altri artisti.
<b>“Proventi”</b>	indica l’ammontare dei compensi incassati da “Diritti Artisti IPAA” per qualsiasi Utilizzazione Musicale ed Audiovisiva, ovvero per Copia Privata.
<b>“Proventi Netti”</b>	indica i Proventi al netto del Corrispettivo per i costi di gestione.
<b>“Regolamento”</b>	indica il presente regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo, deliberata dall’organo amministrativo di “Diritti Artisti IPAA”, come previsto all’art. 3 dello Statuto.
<b>“Statuto”</b>	indica lo Statuto di “Diritti Artisti IPAA”.
<b>“Supporto Fonografico”</b>	indica qualsivoglia supporto, oggi conosciuto (ad es. CD, LP, DVD, ecc.) o inventato in futuro, ivi compresi i files digitali, contenente uno o più Fonogrammi (con o senza immagini), realizzato, pubblicato, distribuito e/o messo a disposizione del pubblico dal relativo produttore di fonogrammi.
<b>“Supporto Audiovisivo”</b>	Indica qualsivoglia supporto, oggi conosciuto (ad es. CD, DVD, pellicola, ecc.) o inventato in futuro, ivi compresi i files digitali, contenente uno o più materiali audiovisivi, realizzato, pubblicato, distribuito e/o messo a disposizione del pubblico dal relativo produttore.
<b>“Utilizzazione Musicale e Audiovisiva”</b>	Indica una qualsiasi forma di utilizzazione dei Fonogrammi o Audiovisivi, con esclusione della sola Copia Privata; in via esemplificativa, costituiscono Utilizzazioni Musicali e Audiovisive la diffusione radiofonica e/o televisiva dei Fonogrammi, la diffusione in pubblico, la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico dei Fonogrammi e Audiovisivi in ogni forma e modo.
<b>“Utilizzatori”</b>	Indica i singoli soggetti che effettuano un’utilizzazione Musicale ed Audiovisiva, considerati individualmente ovvero raggruppati per tipologie omogenee di Utilizzazione Musicale, Utilizzazione Audiovisiva, la Copia Privata è convenzionalmente considerata “Utilizzatore”.
<b>“Videoclip”</b>	Indica la fissazione originale di una sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in qualsivoglia Supporto Fonografico, conosciuto oggi o inventato in futuro, di durata non superiore a 7 minuti primi, di norma non posta in commercio e considerata nella sua specifica individualità e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto al Fonogramma in esso contenuto.
<b>“Video Musicale”</b>	Indica la fissazione originale di un’opera cinematografica, audiovisiva o di una sequenza di immagini in movimento sincronizzate con più Fonogrammi, incorporata o fissata in qualsivoglia Supporto Fonografico, conosciuto oggi o inventato in futuro (es. videocassetta, CD Video, DVD, etc.), di durata superiore a 7 minuti primi, di norma posta in commercio e considerata nella sua specifica individualità, e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto ai Fonogrammi in esso contenuti.

Nel Regolamento, salvo diversa specifica previsione, i riferimenti a disposizioni di legge o regolamenti fanno riferimento anche alle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. I titoli degli articoli sono stati inseriti unicamente per comodità di consultazione e non sono rilevanti ai fini dell'interpretazione del Regolamento. I termini definiti al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa.

## **Sezione I – Della ripartizione**

### **Articolo 2 – Disposizioni generali**

- 2.1 “Diritti Artisti IPAA” registrerà e suddividerà i Proventi distintamente per ciascun Utilizzatore e per Anno di Competenza, al netto del Corrispettivo; i Proventi Netti saranno ripartiti secondo quanto previsto nel Regolamento.
- 2.2 L’acquisizione di tutte le informazioni, anche di dettaglio, relative a ciascuna delle Utilizzazioni Musicali e Audiovisive, costituisce condizione necessaria per la ripartizione da parte di “Diritti Artisti IPAA” dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento. “Diritti Artisti IPAA” farà quanto ragionevolmente possibile per raccogliere le anzidette informazioni, nei limiti imposti dal rispetto e dal bilanciamento dei principi generali di equa ripartizione e di gestione economicamente efficiente.
- 2.3 “Diritti Artisti IPAA” potrà, previa comunicazione ai Mandanti-Artisti entro il 31 gennaio di ciascun anno, dedurre e trattenere delle quote dai Proventi Netti, disponendo l'accantonamento di esse in apposite riserve:
  - a) un importo, non superiore al 10% (dieci per cento) dei Proventi Netti di ciascun Anno di Competenza, sui fondi delle opere segnalate dal Produttore “come incomplete” dei dati, ai fini della totale ripartizione tra gli Aventi Diritto. Potrà essere sostitutivo, ai fini di una semplificazione della riconciliazione, la stipula di una polizza assicurativa collettiva funzionale per il risarcimento dei compensi degli artisti non ricevuti. I costi di conteggio saranno a carico del Produttore che non ha trasmesso la formazione completa degli Aventi Diritto che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera, comprese le maggiorazioni di cui all’art. 1 Legge 100/2010, comma 1, punto 2;
  - b) i diritti non ripartiti e la quota di Copia Privata relativa, nonché le somme non “esercitate” dopo 1095 giorni dalla pubblicazione sul sito web (Legge 93/92 art. 5 e 6) sono devolute per le attività di cui all’art. 7 L.93/92 comma 2, come pure gli stessi fondi per l’audiovisivo.
- 2.4 “Diritti Artisti IPAA” corrisponderà a ciascun Mandante, e solo ad esso e dunque con esclusione di coloro che non hanno conferito Mandato a “Diritti Artisti IPAA”, i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi nel rispetto del Regolamento.
- 2.5 “Diritti Artisti IPAA” effettuerà tutti i pagamenti esclusivamente in Euro.
- 2.6 Il pagamento ai Mandanti dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento avverrà non oltre il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello nel corso del quale sono pervenute a “Diritti Artisti IPAA” le informazioni di cui all’art. 2.2 e 3; e fatta salva la facoltà di “Diritti Artisti IPAA” di stabilire ulteriori e più dettagliate modalità e tempi di pagamento dei Proventi Netti.
- 2.7 Nel caso di Proventi Netti in relazione ai quali manchino le informazioni per poter procedere alle allocazioni e ripartizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, “Diritti Artisti IPAA” potrà effettuare pagamenti in acconto, di norma in proporzione agli importi corrisposti ai Mandanti per la stessa tipologia di Utilizzazione Musicale e Audiovisiva nell’anno solare precedente, salvo in ogni caso il conguaglio.
- 2.8 La società Diritti Artisti IPAA per la stesura del regolamento di ripartizione si avvarrà della consulenza dei comitati esistenti nelle associazioni costituenti la società e potrà essere convocata dal consiglio di amministrazione anche su richiesta di un solo socio componente. Come prima applicazione si adotta il regolamento approvato dai comitati delle associazioni costituenti Diritti Artisti IPAA.
- 2.9 Diritti Artisti IPAA adotterà criteri prudenziali nella politica di investimento inerente i proventi, nelle more della loro ripartizione, ivi inclusi i proventi trattenuti ed accantonati

nell'accantonamento legale di cui all'art. 2.3 ovvero nelle eventuali riserve.

### **Articolo 3 - Documentazione obbligatoria**

- 3.1 Ciascun Mandante è obbligato a fornire a “Diritti Artisti IPAA”, con le modalità e nei tempi che saranno di volta in volta indicate da “Diritti Artisti IPAA”, la documentazione relativa ai Fonogrammi, ai Materiali Audiovisivi, Audio e Video di cui il Produttore abbia la titolarità ovvero alla realizzazione dei quali l’AIE abbia contribuito con proprie prestazioni artistiche.
- 3.2 **A richiesta di “Diritti Artisti IPAA”, i Mandanti forniranno le prove in base alle quali essi ritengono di vantare diritti relativamente ai Fonogrammi e Videogrammi da essi dichiarati ai sensi dell’art. 3.1;** in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituiscono prova: la copia del contratto di scrittura per la realizzazione dell’opera musicale o audiovisiva da essi stipulato comprendenti il ruolo dell’artista (primario, comprimario, ecc. - obbligo di indicarlo per legge da parte del Produttore), nonché riferimento alla collecting a cui è demandata la gestione dei propri diritti; il foglio di produzione del Supporto Fonografico; la copia della fattura emessa in relazione alle prestazioni artistiche rese ed ogni altro analogo documento da cui risulti espressamente, a giudizio di “Diritti Artisti IPAA”, la partecipazione dell’AIE e/o del Mandante alla realizzazione del Fonogramma dichiarato ai sensi dell’art. 3.1.
- 3.3 Qualora il Mandante sia un soggetto diverso dall’AIE, fermo ogni altro obbligo di cui al Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a “Diritti Artisti IPAA” il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati dall’AIE sulle opere dichiarate ai sensi dell’art. 3.1.
- 3.4 Qualora “Diritti Artisti IPAA” abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle pretese avanzate da un AIE e/o da un Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano contestate da terzi, “Diritti Artisti IPAA” è autorizzato a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti relativi all’opera in contestazione sino al relativo accertamento, per accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all’art. 8.2 (se riguarda esclusivamente Mandanti e “Diritti Artisti IPAA”) o all'emissione di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo (in tutti gli altri casi).

### **Articolo 4 — Criteri generali di ripartizione**

- 4.1 Il consiglio di amministrazione di “Diritti Artisti IPAA” ripartirà i Proventi Netti ai sensi del Regolamento e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:
- a) il tempo di effettiva utilizzazione di ciascuna opera da parte di ciascun Utilizzatore, così come meglio precisato all’art. 5, ogniqualvolta ciò sia possibile sulla base della documentazione di cui agli artt. 2.2 e 3 acquisita da “Diritti Artisti IPAA”;
  - b) i Proventi Netti che non sia stato possibile allocare in applicazione del criterio di cui alla precedente lettera a) – salvo che il consiglio di amministrazione, abbia adottato un criterio alternativo come previsto all’art. 5.3 – saranno individualmente allocati alle singole opere in misura direttamente proporzionale, per ciascun Anno di Competenza, ai Proventi Netti ripartiti ai sensi della precedente lettera a);
  - c) al fine di ripartire tra i singoli Mandanti i Proventi Netti allocati per opera in base ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), si procederà innanzitutto suddividendo la quota dei Proventi Netti spettante agli Autoproduttori da quella spettante agli AIE come segue:
    - c1) i Proventi Netti relativi a diritti di riproduzione di cui all’art. 72 lettera a) L.D.A. (diritto di copia) spetteranno esclusivamente agli Autoproduttori;
    - c2) i Proventi Netti relativi ai diritti di cui agli artt. 73 e 73bis L.D.A. saranno suddivisi tra le quote spettanti agli Autoproduttori e il 50% del totale di competenza degli AIE;
    - c3) relativamente ai Playback, la quota dei Proventi Netti imputata ai diritti di cui al paragrafo c2) è pari al 50% del totale dei relativi Proventi Netti; la restante quota è percentualmente attribuita all’Autoproduttore;

- c4) relativamente ai Videoclip e ai Video Musicali, la quota dei Proventi Netti imputata ai diritti di cui al paragrafo c2) è pari al 33% del totale dei relativi Proventi Netti; la restante quota è percentualmente attribuita all'Autoproduttore;
  - c5) ogni altro Provento Netto sarà suddiviso in parti proporzionali tra Autoproduttori e il 50% del totale agli AIE;
  - c6) per la ulteriore ripartizione tra i singoli AIE di ciascuna opera si utilizzerà un sistema di parametrizzazione a punti, in base al quale la prestazione artistica di ciascun AIE in relazione alla rispettiva opera, sarà valorizzata con uno o più punti, come meglio precisato all'art. 6.
- 4.2 Qualora non sia in alcun modo possibile procedere all'allocazione e alla ripartizione di parte dei Proventi Netti in base ai criteri di cui all'art. 4.1, la loro allocazione e ripartizione saranno effettuate sulla base di ulteriori criteri particolari, nel rispetto dei principi generali e delle modalità di ripartizione contenuti nel Regolamento.
- 4.3 L'applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Netti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento determina una ripartizione quanto più equa possibile.

### **Articolo 5 — Allocazione dei Proventi Netti**

- 5.1 Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 4.1 lettera a), "Diritti Artisti IPAA" procederà come segue.
- 5.2 Per il settore musicale:
- a) i Proventi Netti saranno divisi per il numero totale di minuti primi di utilizzazione effettiva da parte di ciascun Utilizzatore dei Fonogrammi che hanno generato i medesimi Proventi Netti;
  - b) l'anzidetto ammontare per minuto primo sarà moltiplicato per il numero di minuti primi (e frazioni di minuto) di effettiva utilizzazione di ciascun Fonogramma; l'importo così risultante sarà ripartito, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 4, in favore dell'Autoproduttore di Fonogrammi titolare dei diritti sul Fonogramma interessato nonché, ai sensi dell'art. 6, tra gli AIE che hanno contribuito, con la propria prestazione artistica, alla realizzazione del Fonogramma interessato.
- 5.3 Se risulta impossibile determinare, rispetto a specifici Utilizzatori, l'utilizzazione effettiva o il numero di minuti di utilizzazione effettiva di ciascun Fonogramma che ha generato Proventi, il Comitato per la Ripartizione, ove costituito, individuerà e proporrà al consiglio di amministrazione di "Diritti Artisti IPAA", di volta in volta, sulla base delle informazioni disponibili, un criterio equo e ragionevole.
- 5.4 Per il settore audiovisivo:
- a) i Proventi Netti saranno divisivi sulla base della tipologia dell'opera audiovisiva, il canale Utilizzatore, la fascia oraria; il compenso totale così determinato sarà suddiviso tra gli AIE sulla base del punteggio riportato nelle tabelle seguenti.
- 5.5 Copia Privata Musica: l'allocazione a ciascun Fonogramma della parte di Proventi Netti derivanti da Copia Privata sarà effettuata:
- a) quanto al cinquanta per cento, sulla base dei criteri che saranno definiti dalla SIAE per la cosiddetta ripartizione generale primaria dei compensi da essa incassati per Copia Privata, tenuto conto della relativa documentazione acquisita da "Diritti Artisti IPAA" presso SIAE;
  - b) quanto al restante cinquanta per cento, in misura direttamente proporzionale ai Proventi Netti complessivi individualmente ripartiti per ciascun Fonogramma.
- 5.6 Copia Privata Video: l'allocazione a ciascun opera audiovisiva della parte di Proventi Netti derivanti da Copia Privata sarà effettuata:
- a) salvo il 50% di destinazione di dette somme ex. Art.71 octies L.D.A. per attività di cui all'art. 7, comma 2, Legge 93/92, decurtate all'origine di una quota percentuale da detrarre a copertura delle spese di gestione di "Diritti Artisti IPAA", saranno ripartiti tra gli AIE ex art. 80 e 84 e 180bis L.D.A. nell'anno di riferimento in modo proporzionale a quanto maturato da ciascuno di essi ai sensi delle predette norme.

### Articolo 6 — Calcolo della quota dei singoli AIE

6.1 Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 4.1 lettera c), "Diritti Artisti IPAA" procederà sulla base della seguente scala parametrica a punti:

6.2

CATEGORIA		PUNTI
a)	artisti primari, artisti comprimari, componenti di complessi musicali o orchestrali di cui all'art. 82 L.D.A.	5
b)	direttori d'orchestra e di coro di cui all'art. 82 L.D.A.	3
c)	orchestrali, musicisti, produttori artistici ed ogni altro AIE non contemplato dall'art. 82 L.D.A. (*)	1

Resta comunque stabilito che, i Proventi Netti ripartiti per ciascun Fonogramma ai soggetti di cui all'art. 6.1 lettera c) non potranno mai eccedere il 50% del totale dei Proventi Netti allocati per il medesimo Fonogramma e saranno suddivisi tra tali soggetti in egual misura.

6.3 I soggetti di cui all'art. 6.1, lettera c), che abbiano eseguito prestazioni artistiche interpretando più ruoli nel medesimo Fonogramma, possono essere computati non più di tre volte ai fini della determinazione del punteggio di cui all'art. 6.1.

6.4 Per l'Audiovisivo Diritti Artisti IPAA procederà sulla base della seguente scala parametrica a punti:

CATEGORIA		PUNTI
a)	attori primari *	4
b)	attori comprimari *	2
c)	altro attore interprete (riportato nei titoli), non contemplato dall'articolo 82 L.D.A.*	1
d)	attori doppiatori: si applicano le procedure in atto ed in regime di reciprocità con le Collecting straniere. In carenza di accordi tra le parti viene fissato nel 25% per attore doppiatore. Restano ad esclusivo beneficio dei doppiatori i compensi maturati per l'utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate prodotte in paesi non appartenenti all'UE e quelli maturati per opere cinematografiche ed assimilate di animazione.	-
* si deve intendere applicabile anche ai ballerini e altri interpreti di varia natura.		

### Articolo 7 — Rendiconti trimestrali - Acconti sui Proventi Netti - Pagamenti

7.1 Diritti Artisti IPAA effettua trimestralmente le ripartizioni dei Proventi Netti determinati ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 entro la fine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ciascun anno. A tale fine Diritti Artisti IPAA:

- a) predisporrà tempestivamente i rendiconti individuali, dai quali dovranno risultare i criteri di allocazione e ripartizione volta in volta adottati da Diritti Artisti IPAA, nonché l'importo spettante al Mandante;
- b) entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, invierà i rendiconti individuali a ciascun Mandante – all'indirizzo risultante dal Mandato. Fatto salvo il primo pagamento che qualifica l'artista come Avente Diritto, il pagamento avverrà solo per un importo superiore ad € 100,00 (Euro cento/00), al netto di IVA se dovuta; i compensi maturati inferiori a € 100,00 saranno pagati al raggiungimento di tale soglia; sugli importi non corrisposti perché inferiore a tale soglia matureranno interessi al tasso legale a decorrere dalla data del relativo rendiconto e fino alla data del pagamento;
- c) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero di idoneo documento fiscale predisposto ed inviato a Diritti Artisti IPAA dal Mandante sulla base di quanto risultante dal/dai relativo/i rendiconto/i e ciò anche in caso di sua/loro contestazione, corrisponderà quanto dovuto a ciascun Mandante in base al/ai rendiconto/i, mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate IBAN siano state comunicate a Diritti Artisti IPAA dal

Mandante; in caso di conto corrente estero, Diritti Artisti IPAA addebiterà gli oneri bancari sostenuti.

(\*) Produttore Artistico: coordinatore delle esigenze per le realizzazioni delle registrazioni dell'area artistica.

7.2 “Diritti Artisti IPAA” è in ogni caso autorizzato a rettificare i rendiconti inviati nei cinque anni precedenti ed a ripetere da ciascun Mandante qualsiasi importo pagato e non dovuto, nonché a compensare tale importo, sino alla concorrenza, con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Mandante.

#### **Articolo 8 — Contestazione del rendiconto**

8.1 Ciascun Mandante ha facoltà – da esercitarsi mediante invio di raccomandata AR oppure posta elettronica certificata a Diritti Artisti IPAA entro il 28 febbraio di ciascun anno - di contestare uno o più rendiconti riferiti all'anno solare precedente per errata applicazione, da parte di Diritti Artisti IPAA, dei criteri e delle disposizioni di allocazione e ripartizione contenute nel Regolamento, indicando le motivazioni e fornendo l'eventuale documentazione di supporto. La contestazione del rendiconto da parte di un Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Mandanti.

8.2 Nel caso in cui la contestazione non sia bonariamente risolta entro i 60 giorni successivi al ricevimento della raccomandata AR di cui all'art. 8.1, verrà nominato su accordo delle parti, o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Roma, un terzo arbitratore, nella persona di una società di revisione. L'arbitratore così designato dovrà comunicare per iscritto la sua determinazione alle parti interessate entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione dell'incarico. Tale determinazione sarà effettuata con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349 c.c.. Le spese e gli onorari del suddetto arbitratore saranno a carico di Diritti Artisti IPAA solo nel caso in cui vengano accertati dall'arbitratore come dovuti al Mandante importi superiori del 10% agli importi risultanti dai rendiconti contestati.

8.3 Le determinazioni dell'arbitratore, ove contestate, possono essere impugnate avanti al collegio arbitrale previsto dal Mandato.

#### **Articolo 9 — Proventi Netti non distribuibili**

9.1 “Diritti Artisti IPAA”, ad ogni rilevamento dei fondi, ai fini della ripartizione, censisce tutti i titoli delle opere, i nomi dei produttori-realizzatori, l'emittente utilizzatrice e ogni altro riferimento utile al completamento dell'elenco degli AIE che hanno preso parte alla realizzazione dell'opera, e comunicherà sul sito Internet di “Diritti Artisti IPAA”, nonché alle reti di riutilizzo delle opere (Rai, Mediaset, etc.), alle associazioni di tutela dei produttori (AFI, SCF, Itsright, Anica, APT, Univideo, ecc.) tutti i dati esistenti, richiedendo quelli mancanti.

Scaduti 1095 giorni dalla data di comunicazione aperta a tutti, in caso di mancato ricevimento dei dati mancanti, la parte dei Proventi Netti spettanti agli AIE che, nonostante ogni ragionevole sforzo all'uopo effettuato da “Diritti Artisti IPAA”, non possano essere individuati e/o la parte dei Proventi Netti spettanti agli AIE ai quali non possano essere per qualsiasi motivo corrisposti saranno assegnati per le finalità di cui all'art.7 della Legge 93/92.

#### **Articolo 10 — Contributi per finalità sociali e culturali**

10.1 Gli importi di cui agli artt. 2.3, lettera b) sono versati, entro il 31 dicembre rispettivamente dell'anno successivo a quello nel corso del quale le stesse sono state accantonate, in uno specifico fondo vincolato, per le finalità di cui all'art. 7 legge 93/92, nonché per le finalità di cui ai Principi di Londra (14 febbraio 1969). La ripartizione di detti fondi avviene sulla base di un apposito Regolamento e di un Comitato specifico per le assegnazioni. In attesa della costituzione degli organi, si adotta il regolamento in atto presso le associazioni costituenti la società Diritti Artisti IPAA.

Il Comitato Culturale si riunisce ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del consiglio di amministrazione IPAA.

### **Articolo 11 – Rapporti con le Organizzazioni Straniere**

- 11.1 Le disposizioni di cui al Regolamento si applicano anche alla ripartizione dei Proventi raccolti da “Diritti Artisti IPAA” nell’interesse dei Produttori di Fonogrammi e degli AIE stranieri, fermo restando il rispetto degli eventuali accordi di reciproca collaborazione stipulati da “Diritti Artisti IPAA” con analoghe organizzazioni straniere per la gestione dei rispettivi Produttori di Fonogrammi e AIE mandanti.
- 11.2 I Proventi raccolti da “Diritti Artisti IPAA” sulla base di accordi di reciproca collaborazione stipulati con analoghe organizzazioni straniere riferiti ad Utilizzazioni Musicali ed Audiovisive avvenute all’estero e spettanti ai Mandanti saranno ripartiti sulla base delle informazioni ricevute dalle rispettive organizzazioni straniere in relazione all’effettiva utilizzazione dei Fonogrammi da esse dichiarata e documentata.

### **Sezione II — Della gestione dei diritti**

#### **Articolo 12 — Criteri per la negoziazione dei Contratti e di altri accordi**

- 12.1 “Diritti Artisti IPAA” negozierà e stipulerà i Contratti, unitariamente alle altre società di collecting operanti, perseguendo l’obiettivo di incrementare l’ammontare dei Proventi; a tale fine, “Diritti Artisti IPAA” avrà altresì la facoltà di stipulare specifici accordi con i contraenti di tali Contratti.
- 12.2 I Contratti non potranno mai contenere pattuizioni che comportino, senza espresso e giustificato motivo, discriminazioni nel trattamento di singoli Produttori di Fonogrammi e/o AIE e/o Mandanti.
- 12.3 “Diritti Artisti IPAA” richiederà ai contraenti dei Contratti di predisporre - ogniqualvolta sia possibile, in relazione ai diversi Utilizzatori - e di inviare a Diritti Artisti IPAA un rendiconto analitico delle Utilizzazioni Musicali e Audiovisive effettuate ed ogni altra informazione utile al fine di agevolare le attività di ripartizione di cui alla Sezione I del Regolamento.
- 12.4 Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, “Diritti Artisti IPAA” perseguirà inoltre l’obiettivo di stipulare con tutte le analoghe organizzazioni straniere operanti nella gestione dei Diritti Gestiti accordi di reciproca collaborazione per l’incasso dei proventi derivanti da Utilizzazioni Musicali e Audiovisive avvenute all’estero.

#### **Articolo 13 — Accesso agli atti ed ai contratti**

- 13.1 Entro diciotto mesi dalla data di sua costituzione, Diritti Artisti IPAA realizzerà sul proprio sito web un’apposita data room, nella quale saranno inseriti tutti i Contratti, accessibile ai Mandanti mediante password.
- 13.2 L’accesso all’anzidetta data room permetterà esclusivamente la visione e lettura dei documenti ivi contenuti, restando esclusa ogni facoltà di estrazione di copie. E’ fatto divieto ai Mandanti di divulgare a terzi il contenuto degli anzidetti documenti.